



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (04.03)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2011/0276 (COD)
2011/0275 (COD)
2011/0274 (COD)
2011/0273 (COD)
2011/0272 (COD)
2011/0268 (COD)**

**5609/1/13
REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2, 15251/1/11 REV 1
n. prop. Comm.:	COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2, COM(2011) 614 definitivo, COM(2011) 612 definitivo/2, COM(2011) 610 final/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Elementi di un orientamento generale parziale

1. Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio il pacchetto legislativo sulla politica di coesione, che contiene, tra l'altro, le proposte seguenti:
 - un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (doc. 15243/11 FSTR 49 FC 39 REGIO 83 SOC 859 AGRISTR 56 PECHE 279 CADREFIN 87 CODEC 1632), qui di seguito "regolamento recante disposizioni comuni";

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (doc. 15247/11 FSTR 50 SOC 860 REGIO 84 CADREFIN 88 CODEC 1633), qui di seguito "regolamento FSE";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (doc. 15253/11 REGIO 88 CADREFIN 92 FSTR 52 CODEC 1637), qui di seguito "regolamento CTE";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (doc. 15249/11 FSTR 51 REGIO 85 CADREFIN 89 CODEC 1634), qui di seguito "regolamento FESR";
- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (doc. 15250/11 FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635), qui di seguito "regolamento sul Fondo di coesione"; e

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi, qui di seguito "regolamento modificativo sul GECT".
2. Il 14 marzo 2012 la Commissione ha trasmesso errata corrige delle summenzionate proposte (ad eccezione del regolamento FESR): il regolamento recante disposizioni comuni (doc. 15243/2/11 REV 2), il regolamento FSE (doc. 15247/1/11 REV 1), il regolamento CTE (doc. 15253/1/11 REV 1), il regolamento sul Fondo di coesione (doc. 15250/2/11 REV 2) e il regolamento modificativo sul GECT (doc. 15251/1/11 REV 1).
 3. L'11 settembre 2012 la Commissione ha trasmesso una proposta modificata di regolamento recante disposizioni comuni (doc. 13730/12 FSTR 62 FC 39 REGIO 97 SOC 741 AGRISTR 120 PECHE 342 CADREFIN 392 CODEC 2128) riguardante le disposizioni relative al quadro strategico comune.
 4. L'esame del pacchetto legislativo è stato impostato secondo blocchi tematici contenenti elementi contemplati dal regolamento recante disposizioni comuni, dal regolamento FSE, dal regolamento CTE, dal regolamento FESR e dal regolamento sul Fondo di coesione.
 5. Il 24 aprile 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:
 - a) programmazione (ADD 1 REV 3 al doc. 8207/2/12 REV 2); non è stato ancora raggiunto un accordo sui riferimenti alle azioni chiave del quadro strategico comune di cui agli articoli 10 e 11, lettera a), del regolamento recante disposizioni comuni;
 - b) condizionalità ex ante (ADD 2 REV 2 al doc. 8207/2/12 REV 2);
 - c) gestione e controllo (ADD 3 REV 2 al doc. 8207/2/12 REV 2);
 - d) sorveglianza e valutazione (ADD 4 REV 2 al doc. 8207/2/12 REV 2);
 - e) ammissibilità (ADD 5 REV 2 al doc. 8207/2/12 REV 2); e
 - f) grandi progetti (ADD 6 REV 2 al doc. 8207/2/12 REV 2).

6. Il 26 giugno 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un altro orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:

- a) concentrazione tematica (ADD 1 REV 2 al doc. 11027/1/12 REV 1);
- b) strumenti finanziari (ADD 2 REV 1 al doc. 11027/1/12 REV 1);
- c) interventi generatori di entrate nette e partenariati pubblico privato (ADD 3 REV 1 al doc. 11027/1/12 REV 1);
- d) quadro di riferimento dei risultati; nel regolamento recante disposizioni comuni non è stato ancora raggiunto un accordo sull'articolo 20, paragrafo 2, e deve essere riveduto l'articolo 20, paragrafo 4, ultimo comma (ADD 4 REV 1 al doc. 11027/1/12 REV 1).

7. Il 16 ottobre 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un terzo orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:

- a) informazione e comunicazione, assistenza tecnica (ADD 1 REV 2 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- b) elementi del regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea (ADD 2 REV 1 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- c) sviluppo territoriale (ADD 3 REV 1 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- d) questioni finanziarie non comprese nel QFP (non trasferibilità delle risorse, addizionalità e modulazione dei tassi di cofinanziamento) (ADD 4 REV 2 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- e) raccomandazioni specifiche per ciascun paese (ADD 5 REV 1 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- f) gestione e controllo (ADD 6 REV 1 al doc. 14287/2/12 REV 2);
- g) indicatori (ADD 7 REV 1 al doc. 14287/2/12 REV 2).

8. Il 20 novembre 2012 il Consiglio "Affari generali" ha raggiunto un quarto orientamento generale parziale sui seguenti blocchi tematici:

- a) gestione finanziaria (ADD 1 REV 1 al doc. 15880/1/12 REV 1) e
- b) quadro strategico comune (ADD 2 REV 1 al doc. 15880/1/12 REV 1).

9. Il 20 febbraio 2013, il COREPER ha esaminato i blocchi oggetto di negoziazione ancora in sospeso relativi ai regolamenti summenzionati e ai considerando di ciascuno di essi raggiungendo la maggioranza qualificata su un orientamento generale parziale:
- i considerando di cui all'ADD 1 REV 1 alla presente nota,
 - delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali che figurano nell'ADD 2 REV1 e
 - articoli in sospeso, che figurano nell'ADD 3 REV 1.
10. Anche in merito al regolamento modificativo del GETC il COREPER ha raggiunto una maggioranza qualificata su un orientamento generale che figura nell'ADD 4 REV 1.
11. Le questioni riguardanti i testi di compromesso figuranti negli addendum da 1 a 4 alla presente nota si possono sintetizzare come segue.

Considerando

Il Gruppo "Misure strutturali" ha esaminato i considerando, allineandoli, ove necessario, alle modifiche degli articoli. Non vi sono questioni in sospeso per quanto riguarda i considerando.

Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Il riesame relativo alle disposizioni sulla delega di potere e alle disposizioni di attuazione, transitorie e finali del regolamento recante disposizioni comuni, dei regolamenti FESR, FSE, CTE e del regolamento sul Fondo di coesione mirava ad allineare gli elementi corrispondenti in tutti e cinque i regolamenti. Ciò era particolarmente pertinente per gli articoli sull'esercizio della delega (articolo 142 del regolamento recante disposizioni comuni, articolo 16 del regolamento FSE e articolo 29 del regolamento CTE). Nel regolamento FESR non risultava più necessario il corrispondente articolo 13, che di conseguenza ha potuto essere soppresso, mentre la proposta di regolamento sul Fondo di coesione non conteneva siffatta disposizione.

Relativamente al regolamento FSE, un'altra importante questione riguardava l'articolo 17 in cui si descrivevano la composizione e i compiti del comitato, ora denominato esplicitamente il Comitato dell'FSE, in base all'articolo 163 del TFUE.

Altri articoli in sospenso

In merito al regolamento recante disposizioni comuni, si dovevano ancora esaminare numerose definizioni figuranti nell'articolo 2 e negli articoli 6 (conformità alla normativa applicabile) e 27 (partecipazione della Banca europea per gli investimenti). Mentre per gli articoli 6 e 27 non sono state necessarie ulteriori discussioni, si è giunti a testi di compromesso per varie definizioni dell'articolo 2, tra cui quelle di "beneficiario", "spesa pubblica" "conto di garanzia", "irregolarità", "irregolarità sistemica", "pertinenti raccomandazioni specifiche per paese", "strategie macroregionali" e "strategie relative ai bacini marittimi".

Per quanto riguarda il regolamento FESR, si è giunti a un accordo sugli articoli 1 (oggetto) e 2 (ambito del sostegno del FESR).

Lo stesso vale per l'articolo 1 del regolamento sul fondo di coesione (oggetto).

Per quanto riguarda il regolamento FSE, si è raggiunto un accordo sugli articoli 1 (oggetto) e 2 (missione), mentre gli articoli 15, 15 *bis* e 15 *ter* (garanzie di sostegno alle politiche) non hanno ricevuto il sostegno necessario tra gli Stati membri e sono stati pertanto eliminati dal testo di compromesso.

Infine, riguardo al regolamento CTE, si è raggiunto un accordo sugli articoli 4 (risorse per la CTE) e 7 (contenuto dei programmi di cooperazione) e si è approvato un testo di compromesso sull'articolo 24 *bis* (partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale). Il nuovo articolo 24 *bis* ha sostituito l'articolo 28. Per il testo di compromesso si è tenuto conto del fatto che la cooperazione transnazionale e interregionale nell'ambito della CTE non può andare oltre la base giuridica dell'articolo 178 del TFUE.

Regolamento modificativo sul GECT

Nel determinare la base giuridica adeguata si è in particolare tenuto conto del fatto che si suggeriva di estendere il campo d'applicazione geografico della proposta ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e ai paesi terzi, mentre attualmente è possibile istituire un GECT unicamente nel contesto dell'UE. Dato che la procedura legislativa speciale prevista dalla base giuridica relativa ai PTOM (articolo 203 del TFUE) non è compatibile con la procedura legislativa ordinaria derivante dalle altre basi giuridiche proposta dalla Commissione, è risultato necessario cercare una soluzione pratica nel progetto di decisione del Consiglio sull'associazione d'oltremare, anch'esso attualmente oggetto di negoziati in seno al Consiglio, e apportare di conseguenza le modifiche necessarie alla proposta. Il testo di compromesso della presidenza ha mantenuto come unica base giuridica sufficiente l'articolo 175, paragrafo 3 del TFUE, con le necessarie e conseguenti modifiche nei relativi considerando. Ai fini della certezza giuridica, sono state introdotte numerose modifiche negli articoli relativi alla definizione della normativa applicabile. Dato che, in base alla proposta, in futuro un GECT (con la partecipazione di paesi terzi e/o di PTOM) potrà svolgere attività anche al di fuori del territorio dell'Unione, si è reso necessario effettuare una distinzione tra le definizioni della normativa applicabile pertinente agli atti degli organi statutari di un GECT e le attività di un GECT all'interno dell'UE e definire inoltre la normativa applicabile pertinente per le attività di un GECT svolte in parte o completamente al di fuori dell'Unione. In quest'ultimo caso, e anche in linea con il principio di semplificazione e sussidiarietà, il testo di compromesso lascia alla convenzione del GECT la fissazione degli accordi necessari e, ove opportuno, la determinazione delle norme applicabili.

Riguardo all'approvazione tacita della partecipazione a un GECT, è stata raggiunta una maggioranza qualificata per il compromesso presentato dalla presidenza. Si è valutato se la partecipazione di un membro potenziale in un GECT e la convenzione GECT si debbano considerare approvate dal rispettivo Stato membro, secondo le cui norme si è formato il membro potenziale, se tale Stato membro, dopo aver ricevuto una notifica da parte del membro potenziale del GECT, non solleva alcuna obiezione entro un periodo di sei mesi.